

nanze accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano?

**Carcano**, ministro delle finanze. Confermo quanto ebbi l'onore di dichiarare ieri che accettò l'emendamento proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano, che è poco più di una dichiaratoria dell'articolo 61 della legge vigente sull'imposta di ricchezza mobile. Avverto però che nella stampa dell'emendamento deve essere corso qualche errore tipografico.

*Una voce.* Probabilmente c'è l'omissione di qualche parola.

**Luzzatti Luigi**, relatore. Dopo le parole: « Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di Pietà a società cooperative » bisogna dire « per le case popolari o per la costruzione di case rurali ecc. »

**Ferrero di Cambiano.** Siamo perfettamente d'accordo, è un semplice errore, una omissione evidente.

**Presidente.** La Commissione accetta dunque l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ferrero di Cambiano?

**Luzzatti Luigi**, relatore. L'accetto.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 7 bis che deve essere così formulato:

« Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai monti di Pietà e Società cooperative per le case popolari o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per l'imposta sui redditi della Ricchezza mobile, testo unico 24 agosto 1877. n. 4021 ».

Chi approva questo articolo aggiuntivo voglia alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

« L'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro e d'assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro 10 anni dalla pubblicazione di questa legge ».

A questo articolo gli onorevoli Albertelli, Berenini, Catanzaro, Turati, Todeschini e Cabrini propongono il seguente emendamento:

*Alle parole:* « agli atti compiuti entro dieci anni dalla pubblicazione... » *sostituire:* « agli atti compiuti entro quindici anni dalla pubblicazione di questa legge ».

Onorevole Albertelli, ha facoltà di parlare.

**Albertelli.** Rinunzio a parlare, perchè la Commissione accetta il mio emendamento.

**Presidente.** La Commissione dunque lo accetta?

**Luzzatti Luigi**, relatore. La Commissione accetta questo emendamento, perchè si tratta di allargare il termine di una facoltà entro la quale speriamo che si svolga questo moto salutare delle case popolari.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 8 modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Albertelli ed altri, del quale ho dato ora lettura, e che è accettato anche dalla Commissione.

*(È approvato).*

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** L'onorevole Vendramini ha facoltà di presentare una relazione.

**Vendramini**, presidente della Giunta generale del bilancio. A nome della Giunta generale del Bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1902-903.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione sulla proposta di legge relativa alle case popolari.

**Presidente.** Riprendiamo ora la discussione sulla proposta di legge relativa alle case popolari.

#### Art. 9.

Qualora le società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le adibissero a scopi differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle società quanto sulle case assegnate ai compratori.

*(È approvato).*

#### Capo IV.

##### Disponibilità delle Case popolari e risoluzione del contratto.

#### Art. 10

« Il compratore di una casa popolare non può rivenderla nel periodo di ammortamento del prezzo, se non dopo che la società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile, risultante della vendita a terzi.